



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dell'Istituto tecnico commerciale "A. Meucci" di Carpi (MO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2018

Disposizioni per l'istituzione del testamento digitale

ONOREVOLI SENATORI! - Scopo della presente legge è di istituire un nuovo tipo di testamento definito Testamento digitale, che si affianca alle tradizionali forme del testamento olografo e del testamento per atto del notaio, previste dal codice civile vigente, senza peraltro sostituirsi ad esse.

La legge risponde all'esigenza, sempre più diffusa tra i privati, di poter gestire in modo autonomo i propri rapporti patrimoniali mediante l'utilizzo di moderni sistemi informatici che siano in grado di assicurare all'utente rapidità, semplicità, sicurezza e assoluta certezza in merito alle scelte effettuate.

In effetti, le norme contenute nel libro II del codice civile del 1942, risultano oramai obsolete e mal si conciliano con l'attuale società orientata alla digitalizzazione e alla semplificazione dei rapporti giuridici.

Si ritiene che siano perciò maturi i tempi per l'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano del testamento in forma digitale.

Pertanto, si reputa necessario dare in tempi rapidi una risposta adeguata ai bisogni di una collettività sempre più digitalizzata, fornendo uno strumento snello, fruibile e di facile utilizzo dalla generalità dei soggetti, che consenta di disporre in modo rapido ed efficace del proprio patrimonio con atti di ultima volontà.

L'introduzione della modalità digitale di redazione del testamento presenta, tra gli altri, il non trascurabile vantaggio di eliminare tutte le incertezze che possono scaturire dal testamento olografo quali distruzione, alterazione, smarrimento dello stesso.

Obiettivo della presente legge è, inoltre, quello di diffondere la cultura del dopo vita e dell'utilizzo consapevole dello strumento testamentario il quale, svuotato della connotazione negativa che spesso lo caratterizza, può diventare un semplice e sicuro meccanismo giuridico con cui il privato può disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Inoltre, la diffusione del testamento digitale avrà anche l'importante effetto di evitare le numerose controversie tra gli eredi derivanti da impugnazioni di testamenti olografi a causa della incertezza in merito alla volontà del testatore e ai dubbi sull'autenticità della firma, con notevole riduzione del contenzioso che attualmente grava sui Tribunali italiani.

Infine, il sistema automatico di calcolo delle quote, implementato nell'apposita piattaforma, permette al testatore, in fase di redazione del testamento, di conoscere l'entità della quota disponibile del suo patrimonio; pertanto, il testatore medesimo avrà la possibilità di poterne disporre liberamente anche attraverso lasciti a favore di associazioni culturali, scientifiche, umanitarie, culturali, senza correre il rischio di ledere i diritti dei legittimari.

In tal modo si ottiene, oltre alla semplificazione dei rapporti giuridici patrimoniali, anche l'importante obiettivo di favorire la ricerca scientifica, la tutela dei beni culturali, la tutela dei diritti sociali e umani.

Per l'attuazione concreta del testamento digitale, si prevede la realizzazione di una piattaforma che garantisca tutti i requisiti di sicurezza, rispetto della riservatezza e l'asso-

luta autenticità dei dati delle disposizioni testamentarie.

È inoltre previsto un sistema integrato tra la piattaforma del testamento digitale e i dati dei pubblici registri mobiliari e immobiliari allo scopo di identificare rapidamente e con certezza i beni di proprietà del testatore iscritti nei suddetti registri e, pertanto, di quantificare la consistenza del suo patrimonio.

Il testatore può in qualsiasi momento revocare o modificare le disposizioni già effettuate, con le stesse modalità con le quali ha redatto il Testamento digitale.

La legge prevede, infine, l'istituzione di un'apposita Autorità indipendente con il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle presenti norme, con potere ispettivo e di indagine e il compito di segnalare alle competenti autorità eventuali abusi delle disposizioni in oggetto.

La presente legge affida ai Comuni, singolarmente o attraverso l'istituzione di appositi consorzi, il compito di gestire e aggiornare la piattaforma digitale, di informare i residenti del proprio territorio in merito all'esistenza e ai vantaggi del testamento digitale oggetto della presente legge e di fornire eventuale assistenza tecnica agli utenti.

In virtù del principio del federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione, l'attività di accertamento e riscossione dei tributi del servizio di testamento digitale spetta al Comune di residenza del testatore.

La presente legge, pertanto, si prefigge le seguenti finalità

a) Introdurre nell'ordinamento giuridico

italiano il testamento in forma digitale mediante il quale il privato possa disporre, in modo semplice e sicuro, del proprio patrimonio per il tempo in cui cesserà di vivere;

a) Eliminare i rischi e le incertezze derivanti dal testamento olografo quali distruzione, alterazione, smarrimento dello stesso;

b) Ridurre il contenzioso che scaturisce dalla impugnazione di testamenti olografi;

c) Favorire la possibilità di effettuare scelte patrimoniali consapevoli per il dopo vita, eliminando remore e i timori legati alle forme tradizionali del testamento;

d) Diffondere la cultura del lascito a favore di organizzazioni o enti con finalità sociali, culturali e umanitarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Istituzione del testamento digitale)

1. Fermo restando la possibilità di redigere testamento nelle forme di cui all'articolo 587 e s.s. del c.c., è istituito il testamento digitale mediante accesso e registrazione alla piattaforma digitale, realizzata secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla presente legge.

2. Chiunque al di fuori dei casi previsti dall'articolo 591 del c.c potrà disporre del proprio patrimonio per il tempo successivo alla sua morte sia con le forme testamentarie previste dal vigente codice civile, sia nelle forme del testamento digitale previsto dall' articolo 5 della presente legge.

3. Il testamento può essere revocato dall'autore in qualsiasi momento, con le medesime forme di accesso e registrazione alla piattaforma.

4. L'accesso alla piattaforma avviene tramite le credenziali e i dati rilasciati al testatore al momento della registrazione.

Art. 2

(Definizioni)

1. "Testamento digitale", di seguito definito "testamento", è l'atto di disposizione di ultima volontà redatto nelle forme e con gli effetti di cui all'articolo 4;

"Testatore" è il privato che redige il testamento digitale;

"Piattaforma digitale", di seguito definita "piattaforma", è la piattaforma organizzata e

gestita secondo le modalità di cui all'articolo 5;

“Autorità per le successioni ereditarie”, di seguito definita “Authority” è l'Autorità indipendente di cui all'articolo 6 che vigila sul rispetto delle norme in materia di testamento digitale.

Art. 3

(Finalità)

1. Il testamento redatto nelle forme di cui alla presente legge, ha lo scopo di consentire ai privati di disporre liberamente dei propri beni con atto revocabile, redatto mediante accesso e registrazione alla piattaforma di cui al successivo articolo 5, sotto la vigilanza di apposita Authority.

Art.4

(Effetti)

1. Il testamento digitale si affianca al testamento olografo di cui all'articolo 602 c.c. e produce i medesimi effetti.

2. Il ricorso al testamento digitale fa salvi i diritti dei legittimari e le disposizioni contenute nel libro II c.c.

Art. 5

(Piattaforma digitale)

1. È istituita la piattaforma delle successioni con modalità e criteri idonei a garantire sicurezza, riservatezza e assoluta autenticità delle disposizioni testamentarie in merito alla loro provenienza.

2. Con successivo decreto attuativo saranno stabiliti i criteri tecnici e di sicurezza informatica che la medesima piattaforma deve rispettare.

Art. 6

(Autorità per le successioni digitali)

1. È istituita l'Autorità indipendente per le successioni ereditarie che opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Authority è un organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei loro membri.

3. Al suo interno è eletto un Presidente con funzioni di coordinamento e direzione, il cui voto prevale in caso di parità.

4. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle materie giuridiche o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.

5. Il Presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il Presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.

6. L'Authority vigila sul rispetto delle norme contenute nella presente legge; ha potere ispettivo e fa segnalazioni all'Autorità giudiziaria in merito ad eventuali abusi.

7. Ogni anno, con apposita relazione, l'Authority informa il Parlamento riguardo alla efficacia del sistema di successione disciplinato dalla presente legge e fornisce suggerimenti per eventuali interventi correttivi.

Art. 7

(Ruolo dei Comuni)

1. Allo Stato è affidato il compito di istituire e sviluppare la piattaforma e di vigilare sul rispetto delle norme contenute nella presente legge.

2. Ai Comuni, singolarmente o organizzati in consorzi, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, spetta il compito di gestire e aggiornare la piattaforma medesima, sostenendo i relativi costi e riscuotere le entrate derivanti dall'utilizzo del servizio medesimo.

3. Ai Comuni spetta, altresì, il compito di informare i residenti in merito alle opportunità garantite dal servizio di testamento digitale.

Art. 8

(Norme finanziarie)

1. L'istituzione della piattaforma digitale è finanziata con fondi iscritti nel bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze il cui ammontare verrà quantificato con successivo decreto, tenuto conto delle caratteristiche tecniche della piattaforma.

2. La successiva gestione del servizio è finanziata dai Comuni attraverso i tributi riscossi dalla gestione del servizio del testamento, con le modalità di cui al presente articolo.

3. Il gettito derivante dalla gestione del servizio, in virtù del principio del federalismo fiscale di cui all'articolo 119 della Costituzione, spetta per l'80 per cento al Comune in cui risiede il testatore mentre il restante 20 per cento sarà devoluto allo Stato.

4. Con successivo decreto saranno fissati i criteri per la determinazione dell'ammontare del contributo a carico dell'utente del servizio

del testamento digitale, le modalità di accertamento e di riscossione.